

Cumulo giuridico a maglie larghe

In particolare, il principio del cumulo giuridico, in base al quale il trasgressore che ha commesso ripetute violazioni è punito con la sola sanzione prevista per quella più grave, congruamente aumentata (ovviamente se ne risulta una sanzione più tenue rispetto al cumulo materiale), è stato esteso all'ipotesi, sino ad oggi esclusa, del cosiddetto concorso materiale omogeneo di violazioni sostanziali, per esempio reiterate violazioni dell'obbligo di fatturazione (eccettuate le violazioni degli obblighi di pagamento e quelle sulle compensazioni). Quanto al ravvedimento operoso, poi, la relativa disciplina è stata sensibilmente rivista con riguardo alla graduazione delle riduzioni delle sanzioni, nella quale avrà maggiore peso l'eventuale attività pre-accertativa dell'amministrazione finanziaria.

Ma soprattutto è stato previsto che l'istituto del cumulo giuridico, in precedenza applicabile solo dagli uffici in sede di ac-

certamento/contestazione, può essere applicato dallo stesso trasgressore in sede di regolarizzazione spontanea delle violazioni mediante il ravvedimento operoso.

Di conseguenza, anche nell'applicazione dei predetti istituti le violazioni commesse dal 1° settembre saranno trattate in modo differente (e dovranno quindi essere tenute distinte) da quelle commesse prima. Per esempio, violazioni plurime dell'obbligo di fatturazione di operazioni imponibili all'Iva, commesse dal contribuente sia prima che dopo la data spartiacque (che cade, peraltro, a periodo d'imposta in corso), oltre che alle diverse sanzioni, saranno assoggettate ad un differente regime del cumulo giuridico e del ravvedimento operoso. Quelle precedenti non possono essere cumulate a titolo di concorso materiale (ma eventualmente solo a titolo di progressione, qualora sfocino anche nell'infedeltà

della dichiarazione annuale) e, ove si intenda regolarizzarle spontaneamente, occorrerà pagare tante sanzioni ridotte quante sono le infrazioni commesse.

Per quelle successive, invece, trova ingresso il cumulo giuridico a titolo di concorso materiale, con applicazione della sola sanzione più grave congruamente aumentata; sarà inoltre possibile la regolarizzazione spontanea con il pagamento di detta sanzione più grave, nella misura del minimo edittale aumentato del 25% ai sensi dell'art. 12, comma 1, ridotta poi nella misura prevista dall'art. 13, per esempio un nono nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro novanta giorni dalla commissione dell'illecito. Donde l'esigenza, in simili ipotesi, di valutare attentamente la situazione per adottare il comportamento più vantaggioso, per esempio regolarizzando spontaneamente solo le "nuove" violazioni.

— © Riproduzione riservata — ■



Le nuove sanzioni (principali violazioni commesse dall'1/9/2024)

Norma del dlgs 471/1997	Violazione	Sanzioni
Art. 6, c. 9.bis	Omessa regolarizzazione entro 90 gg., da parte del cessionario/committente, di acquisti sottoposti ad inversione contabile senza fattura o con fattura irregolare	Da 500 a 10.000 euro. In aggiunta, sanzione del 70% dell'imposta che non avrebbe potuto essere detratta, salvo che si renda dovuta la sanzione per infedele dichiarazione
Art. 6, c. 9-bis.3	Assoggettamento all'imposta, con il meccanismo dell'inversione contabile, di operazioni inesistenti astrattamente imponibili	5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro
	Assoggettamento all'imposta, con il meccanismo dell'inversione contabile, di operazioni inesistenti astrattamente imponibili, determinato da intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole	70% dell'imposta
Art. 7, c. 1	Mancata prova, entro 90 gg., dell'esportazione dei beni ceduti in regime di non imponibilità con trasporto a cura del cessionario estero	50% dell'imposta. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta
	Mancato trasferimento nel paese Ue di destinazione dei beni oggetto di cessione intraUe non imponibile con trasporto a cura o per conto del cessionario	
Art. 7, c. 3	Effettuazione operazioni non imponibili in mancanza della lettera d'intento	70% dell'imposta
Art. 7, c. 4	Acquisti in sospensione d'imposta in mancanza dei presupposti di legge ovvero oltre i limiti consentiti	70% dell'imposta
Art. 11, c.2-quinquies	Omessa, tardiva o irregolare trasmissione telematica dei corrispettivi, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta	100 euro per ciascuna trasmissione omessa o irregolare, con un massimo di 1.000 euro per trimestre
Art. 13, c. 1	Omesso versamento dell'imposta, ovvero esecuzione con ritardo superiore a 90 gg	25% dell'imposta
	Versamento con ritardo fra 16 e 90 gg	12,5%
	Versamento con ritardo fino a 15 gg	0,83% per ogni giorno di ritardo
Art. 13, c. 4-bis	Compensazione di crediti non spettanti	25%, salvo diverse disposizioni speciali
Art. 13, c. 4-ter	Compensazione di crediti in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi strumentali non previsti a pena di decadenza, se la violazione è regolarizzata entro il termine della dichiarazione annuale dei redditi	250 euro
Art. 13, c. 5 e -bis	Compensazione di crediti inesistenti	70%. La sanzione è dal 105 al 140% se la violazione è commessa fraudolentemente